

- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e
- disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Berlino-Schönefeld, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾.

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda il ricorso della ricorrente sono simili a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-497/08)

(2009/C 32/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e
- disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Francoforte Hahn, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾.

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda la richiesta della ricorrente sono simili a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-498/08)

(2009/C 32/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e
- disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Lubecca Blankensee, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾.

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda la richiesta della ricorrente sono simili a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-499/08)

(2009/C 32/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008 e dichiarare non esistente la decisione della Commissione 23 ottobre 2008 che nega l'accesso ai medesimi documenti;
- in subordine, dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione della Commissione 23 ottobre 2008 che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e
- disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un

accordo con l'operatore dell'aeroporto di Pau, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (¹). Tale decisione è stata seguita dalla decisione esplicita in data 23 ottobre 2008. La ricorrente nella presente causa chiede, in subordine, l'annullamento della decisione esplicita.

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda la richiesta della ricorrente sono identici a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-500/08)

(2009/C 32/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008 e dichiarare non esistente la decisione della Commissione 31 ottobre 2008 che nega l'accesso ai medesimi documenti;
- in subordine, dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione della Commissione 31 ottobre 2008 che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e
- disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.